

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 75

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e degli articoli 12, commi 2 e 3, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 aprile 2009)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 39/09

Roma 12 3 APR. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2009.

con i v. n. u.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

Introduzione

Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate sulla base di due distinte deleghe contenute rispettivamente nell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) e nell'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd. Legge sul risparmio).

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e nell'articolo 2 del presente decreto legislativo vengono emanate nell'ambito della delega contenuta nel sopra citato articolo 1 della Legge comunitaria 2004, ai sensi del quale il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, attuativo della direttiva 2004/39/CE (cd. direttiva MiFid), entro 18 mesi (1° maggio 2009) dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2007 (1° novembre 2007).

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo vengono emanate ai sensi della delega contenuta nel sopra citato articolo 12, comma 2, della legge 262/2005, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, attuativo della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, entro 2 anni (24 aprile 2009) dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 51/2007 (24 aprile 2007).

Il decreto legislativo incide principalmente su tre distinti aspetti della disciplina del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): a) contiene interventi correttivi della disciplina dei consulenti finanziari prevista dall'articolo 18-bis del TUF; b) estende alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio i presidi e l'apparato sanzionatorio in caso di "abusi di mercato" attualmente previsto per la tutela delle negoziazioni degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati; c) apporta alcune modifiche alla disciplina del prospetto al fine di eliminare incertezze e dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.

In particolare, la revisione dell'articolo 18-bis del TUF - che disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte delle persone fisiche, richiedendo a tal fine il possesso da parte di questi ultimi di specifici requisiti e la loro iscrizione in un apposito albo alla cui tenuta è preposto un organismo di nuova costituzione ai sensi di quanto previsto nello stesso articolo - mantiene inalterata l'originaria impostazione di fondo della norma, ma ne chiarisce e completa alcuni profili fondamentali ai fini del miglior funzionamento della disciplina ivi contenuta. Per conservare la necessaria coerenza tra la disciplina in materia di consulenti finanziari e quella in materia di promotori finanziari il presente decreto interviene anche su quest'ultima, modificando il quarto comma dell'articolo 31 del TUF.

L'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volto a garantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti di altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivolgono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su questi mercati. I sistemi multilaterali di negoziazione infatti possono rispondere precipuamente alle esigenze di questo segmento di imprese di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla presenza di un mercato secondario dei titoli dalle stesse emessi, senza però dover osservare gli adempimenti, sia finanziari sia gestionali, che discendono dalla quotazione su un mercato regolamentato e che possono in taluni casi rivelarsi eccessivamente onerosi per una piccola media impresa. Ai fini dell'efficiente funzionamento del mercato è tuttavia necessario predisporre un complesso di regole che garantiscano il corretto svolgimento delle negoziazioni, sanzionando allo stesso tempo quelle condotte fraudolente (i cc.dd. abusi di mercato) che hanno l'effetto di disincentivare i soggetti



potenzialmente interessati ad investire in quel mercato e comportano quindi, in una prospettiva macro, un incremento del costo della raccolta di capitale per le imprese.

* * *

Art. 1 - (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Modifiche all'articolo 18-bis

Il comma 1 dell'articolo 18-bis prevede esplicitamente che tra i requisiti richiesti per l'esercizio da parte delle persone fisiche dell'attività di consulenza in materia di investimenti vi sia quello della iscrizione nell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

Il comma 2 stabilisce che alla tenuta dell'albo provveda un apposito organismo di cui è prevista la composizione interna (un presidente e quattro membri di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro e da questi ultimi designati secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo medesimo, ferma restando la competenza ministeriale alla nomina di tutti i cinque membri). Si prevede che i membri dell'organismo debbano essere individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza nel settore della prestazione di consulenza in materia di investimenti.

Al comma 3 si conserva in capo all'organismo la natura di persona giuridica e l'autonomia organizzativa; si aggiunge al contempo il riconoscimento dell'autonomia finanziaria, eliminandosi tuttavia, alla luce della successiva previsione di un potere ministeriale di approvazione dello statuto, il richiamo al principio di autonomia statutaria, così come pure il riferimento alla struttura associativa.

Il comma 4 contiene la disciplina relativa alla formazione, e successiva approvazione, dello statuto dell'organismo.

Il comma 5, nel disciplinare l'autonomia finanziaria dell'organismo, prevede che i contributi e le altre somme dovute debbano essere versate non solo dai richiedenti l'iscrizione all'albo, e da coloro che risultino già iscritti, ma anche da coloro i quali presentano domanda per la partecipazione alle prove per la valutazione dei requisiti professionali necessari per la (successiva) iscrizione nell'albo; inoltre, è prevista la facoltà per l'organismo di avvalersi, in conformità alle norme vigenti in materia, del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 è affidato ad Equitalia S.p.a., delle contribuzioni dovute; infine si prevede la cancellazione dall'albo a cura dell'organismo nei confronti dei soggetti inadempienti per i casi di mancato versamento dei contributi dovuti.

Il comma 6 disciplina le competenze specifiche dell'organismo. In aggiunta ai compiti e poteri contemplati nella versione originaria della norma, si prevede che l'organismo provveda all'iscrizione nell'albo previa verifica dei requisiti stabiliti dalla legge, vigili sulle cause di incompatibilità, applichi provvedimenti (il cui novero è stato esteso al fine di includervi il richiamo scritto e le sanzioni pecuniarie entro determinati limiti), disponga di significativi poteri istruttori nei confronti degli iscritti al fine dell'esercizio delle proprie attività. Con specifico riferimento all'esercizio dei poteri sanzionatori, si è introdotta la previsione per cui l'organismo prima di adottare un provvedimento nei confronti dell'iscritto debba sentire l'interessato.

Il comma 7, in materia di competenze della Consob nell'ambito della disciplina delle persone fisiche consulenti finanziari, è rimasto sostanzialmente invariato, ove si eccettui, alla lettera b), l'aggiunta di un riferimento alle altre misure applicabili nei confronti degli iscritti (reso necessario per ragioni di coordinamento con il nuovo comma 6 lettera c) che estende il novero delle sanzioni applicabili dall'organismo), e, alla lettera g), l'eliminazione del termine "modalità" (ritenuto superfluo in quanto già contenuto nel concetto di "principi e criteri" con cui si apre la disposizione).



Al comma 8 sono state apportate due variazioni sostanziali: il riferimento alle (sole) sanzioni della sospensione e radiazione dell'albo è stato sostituito dal riferimento ai provvedimenti e alle sanzioni ora applicabili dall'organismo; si è chiarito che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori decorre dalla comunicazione all'interessato del provvedimento medesimo.

Il contenuto dei commi 9 e 10 coincide esattamente con quello dei commi 6 e 7 della versione originaria dell'articolo 18-bis.

Il comma 11 riscrive il precedente comma 8 al fine di graduare gli interventi adottabili nel caso di disfunzioni dell'organismo. Si prevede, infatti, per il caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo, che la Consob proponga motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni per far fronte a tale situazione, e solo nei casi più gravi lo scioglimento e successivo commissariamento dell'organismo.

Modifiche all'articolo 31 comma 4

Al fine di mantenere il parallelismo tra la disciplina in materia di consulenti finanziari e quella in materia di promotori finanziari, il comma 4 dell'articolo 31 è stato modificato nel senso di includere, tra i soggetti tenuti ad effettuare determinate prestazioni patrimoniali, anche i soggetti che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo. Inoltre, è stata riconosciuta anche all'organismo istituito per la tutela dell'albo dei promotori finanziari la facoltà di esperire la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo delle contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 è affidata ad Equitalia S.p.a.). Infine, è stato espressamente previsto che l'organismo procede alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con regolamento.

Modifiche all'articolo 94-bis, comma 1

La disposizione attualmente vigente definisce l'attività della Consob ai fini dell'approvazione del prospetto in modo non corrispondente a quello dettato dalla direttiva 2003/71/UE (c.d. "Direttiva Prospetto"), nella quale il compito dell'autorità competente è finalizzato alla verifica della completezza del prospetto "*inclusa la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità*". La modifica proposta è quindi finalizzata a rendere la definizione del TUF aderente a quella della direttiva.

Modifiche all'articolo 97, comma 4

La modifica è volta a precisare l'ambito di applicazione del potere di richiesta di informazioni da parte della Consob che, attualmente, può essere esercitato nei confronti di "*coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94*". Con l'aggiunta delle parole "*ovvero abbiano svolto*", nella seconda parte del periodo, si elimina ogni dubbio circa il potere della Consob di richiedere informazioni e/o documenti oltre che per le offerte in corso di svolgimento, anche per operazioni già concluse.

Modifiche all'articolo 100-bis

La modifica introduce, nel nuovo comma 4-bis, una previsione che attribuisce alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione relative all'articolo in esame. La disposizione si rende opportuna per dissipare i dubbi interpretativi ed operativi emersi nella prassi applicativa e fornire, pertanto, indicazioni certe agli operatori di mercato. Essa è, inoltre, coerente con la delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. f), punto 2), della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Legge di riforma del risparmio"*), che, in attuazione della Direttiva prospetto, consente alla Consob di disciplinare con regolamento "*le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo*".



Modifiche all'articolo 114 comma 6 e all'articolo 118-bis comma 1

Per esigenze di coordinamento con il quadro normativo emerso a seguito degli interventi operati dal decreto legislativo 195/2007 di recepimento della direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency*), l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame è stato esteso al fine di includervi gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine.

Modifiche all'articolo 116

L'introduzione del nuovo comma 2-bis discende dall'esigenza di sottoporre al regime di informazione continua al mercato, e ai relativi poteri attribuiti alla Consob, anche gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, su richiesta o autorizzazione dell'emittente, in un sistema multilaterale di negoziazione avente le caratteristiche individuate dalla Consob con regolamento, coerentemente con l'estensione a tali soggetti della disciplina sanzionatoria di cui agli art. 180 ss., introdotta con il presente decreto.

Modifiche all'articolo 118 comma 2

Strettamente connessa all'intervento sull'articolo 116 è la modifica del secondo comma dell'articolo 118 volta a prevedere che l'inapplicabilità dell'art. 116 agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, non valga qualora tali strumenti siano ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di scambio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma.

Modifiche all'articolo 180

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 180 TUF la definizione di strumenti finanziari viene estesa al fine di includervi anche gli strumenti finanziari, individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 2 TUF, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Modifiche all'articolo 182

Strettamente connessa all'intervento sull'articolo 180 comma 1 lettera a), è la modifica del primo e secondo comma dell'articolo 182 volta ad estendere l'ambito di applicazione della normativa sanzionatoria di cui al titolo I-bis (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) ai reati ed illeciti commessi in relazione a strumenti finanziari ammessi (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione) alla negoziazione, oltre che in un mercato regolamentato italiano, anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Modifiche all'articolo 183

Parimenti connessa all'intervento sull'articolo 180 sono le aggiunte apportate alla lettera b) dell'articolo 183, volte ad estendere l'esenzione ivi prevista anche agli emittenti strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione. Si è inoltre eliminato il riferimento alle operazioni di riacquisto di obbligazioni e altri strumenti finanziari, riferimento non conforme con il dettato dell'art. 8 della direttiva 2003/6/CE e per tale motivo mai attuato da parte della normativa secondaria.

Modifiche agli articoli 184 e 185

L'introduzione, nella definizione di strumenti finanziari rilevante ai fini dell'applicazione delle norme di cui al titolo I-bis in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, anche degli strumenti finanziari di cui al (nuovo) numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 180, ha consigliato di calibrare la normativa sanzionatoria penale rispetto alla nuova fattispecie. Nel rispetto dei limiti consentiti, si sono pertanto aggiunti il comma 3-bis all'articolo 184 (reato di abuso di informazioni privilegiate) ed il comma 2-bis all'articolo 185 (reato di



manipolazione del mercato), prevedendosi, in entrambi i casi, che se le operazioni configuranti la fattispecie di reato attengono agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino ad euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Modifiche all'articolo 187-septies comma 1 e all'articolo 196 comma 4

Per ragioni di coerenza interna, si è ritenuto opportuno allineare i termini di cui agli articoli 187-septies comma 1 e 196 comma 4 a quelli fissati dal TUF per la conclusione dei procedimenti sanzionatori, a loro volta derogatori rispetto a quelli stabiliti in generale dalla legge 689/81.

Modifiche all'articolo 187-octies comma 4

Data l'istituzione presso l'Agenzia delle Entrate, ad opera del decreto legislativo 231/2007, di un Archivio dei rapporti con operatori finanziari che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, contenente le informazioni relative ai rapporti che gli intermediari intrattengono con i propri clienti, si è ritenuto opportuno includere tra i soggetti autorizzati all'accesso a tale archivio la Consob, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle attività di indagine in materia di abusi di mercato.

Modifiche all'articolo 190 commi 1 e 2

La prima modifica introduce nel comma 1, nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista, anche l'art. 79-bis che disciplina, in attuazione della direttiva MiFID, la trasparenza post negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati e degli MTF. Ciò è necessario al fine di rendere sanzionabili violazioni di tale disciplina poste in essere da intermediari che non siano anche gestori di MTF ovvero internalizzatori sistematici (per tali due categorie soccorre, infatti, la disposizione dell'art. 190, comma 2, lett. c).

Le altre aggiunte apportate al comma 1 sono volte a chiarire che pure l'esercizio dell'attività di consulente finanziario in assenza dell'iscrizione nel relativo albo costituisce un illecito amministrativo punibile con le sanzioni previste nel medesimo comma.

Le modifiche al comma 2 riguardano l'art. 190, comma 2, lett. c), che erroneamente si riferisce alle disposizioni previste dal capo III del titolo I della parte III. Infatti, tale capo, aggiunto dal decreto legislativo MiFID, è numerato II-bis e non III.

Inoltre, in considerazione dei poteri di vigilanza attribuiti alla Consob nei confronti dell'Organismo dei promotori finanziari (art. 31) e dell'Organismo dei consulenti finanziari (art. 18-bis), si è ritenuto opportuno estendere le sanzioni previste dall'art. 190, comma 1, TUF ai casi di violazione da parte dei membri di tali organismi delle disposizioni alla cui osservanza gli stessi sono tenuti (comma 21 dello schema di decreto).

Modifiche all'articolo 195 comma 4

L'art. 195, comma 4, TUF è stato modificato dal decreto legislativo 164/2007, di recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. *Mifid*), nella parte in cui prevede che la corte d'appello competente per i giudizi di opposizione ai provvedimenti sanzionatori della Consob sia quella del luogo in cui "ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l'autore della violazione".

La precedente versione della disposizione, invece, incardinava la competenza della corte d'appello rispetto al luogo dove ha la sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione.

Si è ritenuto necessario procedere al ripristino del comma 4 dell'art. 195 nella sua formulazione originaria.



Art. 2 – (Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164)

Per regolare la transizione al nuovo regime previsto per i consulenti finanziari dall'art. 18-*bis* del TUF la norma assegna ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di nominare e stabilire le competenze dei primi membri del nuovo organismo previsto dall'art. 18-*bis* del TUF. I successivi componenti saranno nominati ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 18-*bis*. Alle spese per la nomina dei vertici dell'organismo si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dai contributi e da altre somme versati dagli iscritti. »



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante "modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo interviene principalmente nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Ai sensi dell'articolo 9-bis di tale legge è stato emanato il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*c.d. direttiva Mifid*), che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Il D.lgs. 164/2007 è entrato in vigore il 1° novembre 2007 (art. 19, comma 1).

Entro 18 mesi da tale data (1° maggio 2009) il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e nell'articolo 2, comma 1, vengono emanate nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Inoltre, l'articolo 12, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio), ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/71/CE (*c.d. decreto prospetto*), è entrato in vigore il 24 aprile 2007 (art. 7, comma 1).

Entro due anni da tale data (24 aprile 2009) il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo vengono emanate nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge 262/2005.

Il decreto legislativo incide su tre distinti aspetti della disciplina del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): a) contiene interventi correttivi della disciplina dei consulenti finanziari prevista dall'articolo 18-bis del TUF; b) estende alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio i presidi e l'apparato sanzionatorio in caso di "abusi di mercato" attualmente previsto per la tutela delle negoziazioni degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati; c) apporta alcune modifiche alla disciplina del prospetto al fine di eliminare incertezze e dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.

In particolare:

- L'articolo 1 (*Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*), comma 1, contiene una revisione dell'articolo 18-bis del TUF, che disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria da parte delle persone fisiche, richiedendo a tal fine il possesso da parte di questi ultimi di specifici requisiti e la loro iscrizione in un apposito albo alla cui tenuta è preposto un organismo di nuova costituzione, ai sensi di quanto previsto nello stesso articolo.



La modifica mantiene inalterata l'originaria impostazione di fondo della norma, ma ne chiarisce e completa alcuni profili fondamentali ai fini del miglior funzionamento della disciplina ivi contenuta.

Il comma 2 contiene una riscrittura del comma 4 dell'articolo 31 del TUF, al fine di mantenere il parallelismo tra la disciplina in materia di consulenti finanziari e quella in materia di promotori finanziari.

Il comma 3 contiene una modifica del comma 1 dell'articolo 94-bis del TUF, volta a definire l'attività della Consob ai fini dell'approvazione del prospetto in modo corrispondente a quello dettato dalla direttiva 2003/71/UE (c.d. "Direttiva Prospetto").

Il comma 4 contiene un'integrazione al comma 4 dell'articolo 97 del TUF, volta a precisare l'ambito di applicazione del potere di richiesta di informazioni da parte della Consob.

Il comma 5 prevede l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 100-bis del TUF al fine di attribuire alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione relative all'articolo in esame. La disposizione si rende opportuna per dissipare i dubbi interpretativi ed operativi emersi nella prassi applicativa e fornire, pertanto, indicazioni certe agli operatori di mercato.

Il comma 6 contiene una modifica al comma 6 dell'articolo 114 del TUF necessaria per coordinare l'ambito di applicazione soggettiva di tale disposizione con il quadro normativo emerso a seguito degli interventi operati dal decreto legislativo 195/2007 di recepimento della direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency*).

Il comma 7 contiene un'integrazione all'articolo 116 del TUF volta ad estendere agli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, gli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 114 del TUF, coerentemente con l'estensione a tali soggetti della disciplina sanzionatoria di cui agli art. 180 e ss., introdotta con il presente decreto.

Il comma 8 contiene una modifica al comma 2 dell'articolo 118 del TUF volta a prevedere che l'inapplicabilità dell'articolo 116 agli strumenti finanziari emessi dalle banche non valga qualora tali strumenti siano ammessi alle negoziazioni in sistemi multilaterali di scambio.

Il comma 9 contiene una modifica dell'articolo 118-bis del TUF simile a quella descritta al precedente comma 3. L'art. 118-bis attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge.

Il comma 10 contiene una modifica dell'articolo 180 del TUF che estende la definizione di strumenti finanziari al fine di includervi anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente. Pertanto, anche alle condotte riguardanti tali strumenti finanziari si applicherà la disciplina degli abusi di mercato.

I commi 11, 12, 13, 14 e 15 modificano gli articoli 182, 183, 184 e 185 del TUF che disciplinano l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, al fine di estendere l'applicabilità di tali norme ai reati ed illeciti commessi in relazione a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Il comma 16 modifica il comma 1 dell'articolo 187-septies del TUF per allineare il termine per la contestazione delle violazioni agli interessati, nell'ambito della procedura sanzionatoria nei casi di abusi di mercato, con la previsione dell'art. 195 TUF.

Il comma 17 contiene una modifica dell'articolo 187-octies del TUF che riconosce alla Consob, per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, la possibilità di accedere all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, contenente le informazioni relative ai rapporti che gli intermediari intrattengono con i propri clienti. L'accesso a tale Archivio renderà più agevole lo svolgimento delle attività di indagine in materia di abusi di mercato.

Il comma 18 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo l'inclusione nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa



ivi prevista, anche l'art. 79-bis che disciplina, in attuazione della direttiva MiFID, la trasparenza post negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati e degli MTF. Ciò è necessario al fine di rendere sanzionabili violazioni di tale disciplina poste in essere da intermediari che non siano anche gestori di MTF ovvero internalizzatori sistematici (per tali due categorie soccorre, infatti, la disposizione dell'art. 190, comma 2, lett. c).

Il comma 19 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo che sia l'esercizio dell'attività di consulente finanziario che quella di promotore finanziario, in assenza dell'iscrizione ai rispettivi albi, costituisce un illecito amministrativo punibile con le sanzioni previste dal medesimo comma.

Il comma 20 modifica il comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del TUF che erroneamente si riferisce alle disposizioni previste dal capo III del titolo I della parte III. Infatti, tale capo, aggiunto dal decreto legislativo MiFID, è numerato II-bis e non III.

Il comma 21 modifica il comma 2 dell'articolo 190 del TUF estendendo la sanzione prevista al comma 1 ai casi di inosservanza, da parte dei membri dell'organismo dei consulenti finanziari (art. 18-bis) e dell'organismo dei promotori finanziari (art. 31), delle disposizioni loro applicabili, in coerenza con i poteri di vigilanza attribuiti alla Consob nei confronti di tali soggetti.

Il comma 22 consiste in una modifica del comma 4 dell'articolo 195 del TUF volta a ripristinare il testo previgente. Si è ritenuto necessario procedere al ripristino del comma 4 dell'art. 195 nella sua formulazione originaria al fine di evitare una moltiplicazione degli uffici giurisdizionali competenti anche nel caso in cui gli autori delle violazioni appartengano ad una medesima società od ente.

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'articolo 196 del TUF, per allineare il termine per la contestazione delle violazioni agli interessati, nell'ambito della procedura sanzionatoria nei confronti dei promotori finanziari, con la previsione dell'art. 195 TUF.

- L'articolo 2 (*Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164*), prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, vengano nominati, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo previsto dall'art. 18-bis del TUF, e fissata la durata della carica, i compensi e le attribuzioni. I successivi componenti saranno nominati ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 18-bis.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- per quanto riguarda l'articolo 1: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- riguardo all'articolo 2: il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- L'articolo 1 incide sugli articoli 18-bis, 31, 94-bis, 97, 100-bis, 114, 116, 118, 118-bis, 180, 182, 183, 184, 185, 187-septies, 187-octies, 190, 195, 196, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- L'articolo 2 incide sull'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*



Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, le materie concernenti le modifiche ai citati decreti legislativi (tutela del risparmio e mercati finanziari) sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, Cost..

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento interviene nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), per l'attuazione alla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. direttiva Mifid).

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 rientrano nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge 262/2005, per l'attuazione della direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetto). Il provvedimento, pertanto, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*



Non sussistono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni nell'ordinamento.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel provvedimento in esame, all'articolo 1:

- il comma 1 sostituisce l'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- il comma 5 inserisce, dopo il comma 4 dell'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4-bis;
- il comma 7 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-bis;
- il comma 10 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 180, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



- il comma 12 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-*bis*;
- il comma 13 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- il comma 14 inserisce, dopo il comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 3-*bis*;
- il comma 15 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-*bis*;
- il comma 17 inserisce, dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera f);
- il comma 21 inserisce, dopo la lettera d-*ter*) del comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le lettere d-*quater*) e d-*quinquies*).

All'articolo 2:

- il comma 1 inserisce, dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-*bis*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/39/CE (c.d. decreto *Mifid*), è entrato in vigore il 1° novembre 2007 (art. 19, comma 1).

Entro 18 mesi da tale data (1° maggio 2009) il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive. Il presente decreto legislativo viene emanato nell'ambito di tale delega.

Inoltre, l'articolo 12, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio), ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/71/CE, è entrato in vigore il 24 aprile 2007 (art. 7, comma 1).

Entro due anni da tale data (24 aprile 2009) il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo



vengono pertanto emanate nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge 262/2005.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito e necessità dell'intervento.

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/39/CE (*c.d. decreto Mifid*), è entrato in vigore il 1° novembre 2007 (art. 19, comma 1).

Entro 18 mesi da tale data (1° maggio 2009) il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive. Il presente decreto legislativo viene emanato nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 62/2005.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e nell'articolo 2, comma 1, vengono emanate nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Inoltre, l'articolo 12, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio), ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/71/CE (*c.d. decreto prospetto*), è entrato in vigore il 24 aprile 2007 (art. 7, comma 1).

Entro due anni da tale data (24 aprile 2009) il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative.

Pertanto, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo vengono pertanto emanate nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge 262/2005.

Il presente decreto legislativo incide principalmente su tre distinti aspetti della disciplina del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): a) contiene interventi correttivi della disciplina dei consulenti finanziari prevista dall'articolo 18-bis del TUF; b) estende alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio i presidi e l'apparato sanzionatorio in caso di "abusi di mercato" attualmente previsto per la tutela delle negoziazioni degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati; c) apporta alcune modifiche alla disciplina del prospetto al fine di eliminare incertezze e dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.

b) Destinatari del provvedimento.

Destinatari diretti del provvedimento sono coloro che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti, i promotori finanziari, gli emittenti quotati, gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

c) Obiettivi e risultati attesi

L'intervento in materia di consulenti finanziari è finalizzato a chiarire e completare alcuni profili fondamentali contenuti nel TUF, ai fini del miglior funzionamento della disciplina di settore, in particolare per quanto riguarda i requisiti di professionalità, la composizione dell'organismo che deve provvedere alla tenuta dell'albo dei consulenti finanziari, il suo funzionamento e i compiti ad esso affidati, nonché i requisiti che i membri di tale organismo devono possedere.



L'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volta a garantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti di altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivolgono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su questi mercati. L'intervento in materia di prospetto è finalizzato a rendere il contenuto di alcuni articoli del TUF più aderente alle disposizioni della direttiva 2003/71/CE.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica
Servizio Documentazione parlamentare e presso gli
organi costituzionali*

Prot.DAGL/050132/10.3.74

3502

23 APR. 2009

Roma,
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. Cons. Valentino Franconi
R O M A

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Segreteria del Ministro
R O M A

e, p.c.:
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE
Ufficio legislativo

AL DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE EUROPEE
Ufficio Legislativo
R O M A

OGGETTO : Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi dell'art.12, commi 2 e 3 della legge 28.12.2005, n. 262 e della legge 18.4.2005, n.62.

Facendo seguito alla nota pari numero del 23 aprile u.s. si trasmette, per il successivo inoltro alle competenti Commissioni Parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere, il testo bollinato e la relazione tecnica munita del visto della Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala l'urgenza, considerata l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

RELAZIONE TECNICA	
Art. 1	<p>Il comma 1 contiene una riscrittura dell'articolo 18-bis del TUF, che disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria da parte delle persone fisiche, richiedendo a tal fine il possesso da parte di questi ultimi di specifici requisiti e la loro iscrizione in un apposito albo alla cui tenuta è preposto un organismo di nuova costituzione, ai sensi di quanto previsto nello stesso articolo. La modifica mantiene inalterata l'originaria impostazione di fondo della norma, ma ne chiarisce e completa alcuni profili fondamentali ai fini del miglior funzionamento della disciplina ivi contenuta.</p> <p>In particolare, il comma 3 dell'articolo 18-bis, sia nel testo previgente che in quello attuale, prevede che il costituendo organismo ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.</p> <p>Il comma 5 prevede inoltre che: "Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività." La disposizione è volta a garantire adeguate risorse finanziarie all'organismo di nuova costituzione. In caso di mancato pagamento dei contributi dovuti l'organismo può procedere alla riscossione coattiva e alla cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.</p> <p>Il comma 2 contiene una riscrittura del comma 4 dell'articolo 31 del TUF, al fine di mantenere il parallelismo tra la disciplina in materia di consulenti finanziari e quella in materia di promotori finanziari. Il comma 4 è stato modificato nel senso di includere, tra i soggetti tenuti al pagamento dei contributi, anche coloro che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo. Inoltre, in caso di mancato pagamento delle contribuzioni dovute, l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari può avvalersi, in conformità alle norme vigenti in materia, del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo.</p> <p>Il comma 3 contiene una modifica al comma 1 dell'articolo 94-bis del TUF finalizzata a definire l'attività della Consob, ai fini dell'approvazione del prospetto, in modo corrispondente a quello dettato dalla direttiva 2003/71/UE (c.d. "Direttiva Prospetto"), nella quale il compito dell'autorità competente è finalizzato alla verifica della completezza del prospetto "inclusa la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità".</p> <p>Il comma 4 contiene una modifica all'articolo 97, comma 4, del TUF volta a precisare l'ambito di applicazione del potere di richiesta di informazioni da parte della Consob che, attualmente, può essere esercitato nei confronti di "coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'art. 94". Con l'aggiunta delle parole "ovvero abbiano svolto"; nella seconda parte del periodo, si elimina ogni dubbio circa il potere della Consob di richiedere informazioni e/o documenti oltre che per le offerte in corso di svolgimento, anche per operazioni già concluse.</p> <p>Il comma 5 modifica l'articolo 100-bis del TUF introducendo, nel nuovo comma 4-bis, una previsione che attribuisce alla Consob il potere di dettare disposizioni di</p>



nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista, anche l'art. 79-bis che disciplina, in attuazione della direttiva MiFID, la trasparenza post negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati e degli MTF. Ciò è necessario al fine di rendere sanzionabili violazioni di tale disciplina poste in essere da intermediari che non siano anche gestori di MTF ovvero internalizzatori sistematici (per tali due categorie soccorre, infatti, la disposizione dell'art. 190, comma 2, lett. c).

Il comma 19 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo che sia l'esercizio dell'attività di consulente finanziario che quella di promotore finanziario, in assenza dell'iscrizione ai rispettivi albi, costituisce un illecito amministrativo punibile con le sanzioni previste dal medesimo comma.

Il comma 20 modifica il comma 2, lettera c), dell'articolo 190 del TUF che erroneamente si riferisce alle disposizioni previste dal capo III del titolo I della parte III. Infatti, tale capo, aggiunto dal decreto legislativo MiFID, è numerato II-bis e non III.

Il comma 21 modifica il comma 2 dell'articolo 190 del TUF estendendo la sanzione prevista al comma 1 ai casi di inosservanza, da parte dei membri dell'organismo dei consulenti finanziari (art. 18-bis) e dell'organismo dei promotori finanziari (art. 31), delle disposizioni loro applicabili, in coerenza con i poteri di vigilanza attribuiti alla Consob nei confronti di tali soggetti.

Il comma 22 consiste in una modifica del comma 4 dell'articolo 195 del TUF volta a ripristinare il testo previgente. Infatti, l'art. 195, comma 4, TUF è stato modificato dal decreto legislativo 164/2007, di recepimento della direttiva 2004/39/CE (c.d. *Mifid*), nella parte in cui prevede che la corte d'appello competente, per i giudizi di opposizione ai provvedimenti sanzionatori della Consob sia quella del luogo in cui *"ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l'autore della violazione"*.

La precedente versione della disposizione, invece, incardinava la competenza della corte d'appello rispetto al luogo dove ha la sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione.

Si è ritenuto necessario procedere al ripristino del comma 4 dell'art. 195 nella sua formulazione originaria al fine di evitare una moltiplicazione degli uffici giurisdizionali competenti anche nel caso in cui gli autori delle violazioni appartengano ad una medesima società od ente.

Il comma 23 modifica il comma 2 dell'articolo 196 del TUF, per allineare il termine per la contestazione delle violazioni agli interessati, nell'ambito della procedura sanzionatoria nei confronti dei promotori finanziari, con la previsione dell'art. 195 TUF.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



<p>Art. 2</p>	<p>Il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, vengano nominati, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo previsto dall'art. 18-bis del TUF, e fissata la durata della carica, i compensi e le attribuzioni. I successivi componenti saranno nominati ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 18-bis. Alle spese per la nomina dei vertici dell'organismo si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dai contributi e da altre somme versati dagli iscritti.</p> <p>Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
---------------	---

100554
23-4-00

[Handwritten mark]

Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 presso l'Organismo Generale dello Stato al ...
 dell'art. 18-bis della legge 5 agosto 1993 n. 30
 in materia di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

23 APR. 2000



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E AL DECRETO
LEGISLATIVO 17 SETTEMBRE 2007, N. 164.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004";

Visto l'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Attuazione della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE";

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante "Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE";

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante "Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE";

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante "Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

"ART. 18-bis

(Consulenti finanziari)



1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

2. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.

3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.

4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione.

5. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente.

6. L'organismo di cui al comma 2:

a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7;

c) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;

d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;

e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;



f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;
- b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
- c) alle cause di incompatibilità;
- d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;
- f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
- g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.

8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.

9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195 del presente decreto.

10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario."

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima."



3. Al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ivi incluse".
4. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: "svolgano" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano svolto".
5. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. La Consob può dettare disposizioni di attuazione del presente articolo".
6. Al comma 6 dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i soggetti indicati nel comma 1", sono inserite le seguenti: "e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine".
7. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.".
8. Al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "L'articolo 116 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano".
9. Al comma 1 dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "dagli emittenti quotati", sono aggiunte le seguenti: "e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine".
10. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituita dalla seguente:
 - " a) "strumenti finanziari".
 - 1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
 - 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente;".
11. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "in un mercato regolamentato italiano" sono aggiunte le seguenti: "o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano".
12. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).".
13. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento;".



14. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."
15. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni."
16. Al comma 1 dell'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "previa contestazione degli addebiti agli interessati", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,".
17. Al comma 4 dell'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: " e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."
18. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero: "65;" è inserito il seguente: " 79-bis;".
19. Al comma 1 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31."
20. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella lettera c) le parole: "capi II e III" sono sostituite dalle seguenti: "capi II e II-bis".
21. Al comma 2 dell'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:
- " d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;".
- d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso."
22. Al comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "sede la società o l'ente cui appartiene".
23. Al comma 2 dell'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "previa contestazione degli addebiti agli interessati", sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,".

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è inserito il seguente:
- " 14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata



in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.”.

